



# CITTA' DI CASTROVILLARI

Piazza Municipio, 1- Cap.87012-prov. CS- tel.+39.0981.2511 -  
[www.comune.castrovillari.cs.gov.it](http://www.comune.castrovillari.cs.gov.it) - pec: [protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it](mailto:protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it)  
Cod. Fisc. : 83000330783- P.Iva : 00937850782- Servizio Ambiente e Ciclo dei Rifiuti  
Via XX Settembre(p.zzo ex tribunale)-tel.+39.0981.25233-e-mail:[ambiente@comune.castrovillari.cs.it](mailto:ambiente@comune.castrovillari.cs.it)

## AVVISO DI GARA

**Selezione di operatori economici per l'affidamento dell'incarico dei servizi tecnici per l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione per "la conferma delle analisi di rischio" e la progettazione definitiva ed esecutiva per la bonifica e messa in sicurezza del sito ex deposito Ricigom e aree adiacenti in località "Serra delle Ciavole".**

**CUP E56J17000260006 – CIG Z2D256DD66**

**Procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 del d.lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del d.lgs. 50/2016**

## PARTE PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

### CAPO 1 - PRESENTAZIONE

Con la presente procedura si intende selezionare il soggetto che dovrà espletare i servizi tecnici per l'esecuzione delle indagini di caratterizzazione per la "conferma delle analisi di rischio" e la progettazione definitiva ed esecutiva per la bonifica e messa in sicurezza del sito ex deposito Ricigom e aree adiacenti in località "Serra delle Ciavole".- Importo complessivo pari ad € 39.900,00 oltre oneri previdenziali e I.V.A.

#### 1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è quello indicato nella piattaforma telematica : <https://comunecastrovillari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>;
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

#### 1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

- a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e le due buste interne di cui alla lettera b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
  - entro il termine perentorio di cui all'articolo 1.1, lettera a);
  - tramite piattaforma telematica, raggiungibile all'indirizzo:  
<https://comunecastrovillari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>
  - il presente avviso di gara con gli Allegati sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo pubblico della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Castrovillari e Saracena, al seguente indirizzo:  
<https://comunecastrovillari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>
  - Le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel "Manuale del Portale Appalti della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Castrovillari e Saracena" reperibile all'indirizzo:  
[https://comunecastrovillari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://comunecastrovillari.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp)
- b) nel seguito del presente disciplinare con il termine «**busta dell'Offerta Tecnica**» si intende la busta telematica contenente i documenti e gli elaborati che costituiscono l'Offerta Tecnica di cui all'articolo 4.1, con il termine «**busta dell'Offerta Economica - Temporale**» si intende la busta telematica interna contenente la sola Offerta Economica e Temporale alla condizioni e con le modalità di cui all'articolo 4.2;
  - b.1) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all'indirizzo di cui alla lettera a), esclusivamente A MEZZO PIATTAFORMA TELEMATICA;

### CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLA GARA

#### 2.1. Importo della gara

L'importo complessivo a base d'asta per i servizi è pari ad € **39.900,00** (Iva e oneri previdenziali esclusi) così suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del DM 17/06/2016:

Tabella 1

**Esecuzione delle indagini di caratterizzazione per “la conferma delle analisi di rischio” e la progettazione definitiva ed esecutiva per la bonifica e messa in sicurezza del sito ex deposito Ricigom e aree adiacenti in località “Serra delle Ciavole”.**

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE DM 17/06/2016		IMPORTO ONORARIO €
	Codice	Grado di complessità	
Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani	[P.03]	0.85	€ 39.900,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 39.900,00</b>

L'importo del corrispettivo a base di gara per i servizi tecnici oggetto della presente procedura, calcolato secondo quanto prevede il D.M.17/06/2016, è così di seguito stabilito e suddiviso in relazione alle diverse fasi:

Tabella 2

ATTIVITÀ			IMPORTO
A	Conferma analisi di rischio	Attuazione piano indagini	€ 9.000,00
		Elaborazioni dati ambientali in sito (analisi di rischio)	€ 16.000,00
		Direzione lavori indagini in situ	
B	Progettazione definitiva ed esecutiva	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi;	€ 14.900,00
		Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma, piano di manutenzione dell'opera	
		Piano di Sicurezza e Coordinamento;	
		Particolari costruttivi e decorativi;	

Il predetto corrispettivo complessivo posto a base di gara non comprende i contributi previdenziali 4% e l'IVA 22%.

**Si precisa che la progettazione definitiva ed esecutiva indicata al punto B della tabella 2 è subordinata all'esito dei risultati delle indagini ambientali sui terreni attestante la necessità di bonifica. Qualora dall'esito delle predette indagini dovesse**

**risultare che “le concentrazioni degli analiti che hanno già dimostrato, nel precedente piano di indagini e nelle analisi di rischio, il superamento della CSR o delle sole CSC, sono inferiori alle CSR , calcolate con l’AdR già approvate in CdS, si procederà alla sola formulazione del report finale da sottoporre alla valutazione di una CdS al fine di chiudere il procedimento ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm. . Pertanto, in tal caso, all’aggiudicatario della gara non sarà corrisposto la parte del corrispettivo previsto per la fase di progettazione della bonifica del sito ( punto “B” della tab. 2 ).**

## **2.2. Qualificazione dei lavori oggetto delle prestazioni:**

- a) per «ID Opere» si intende l’identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. del 17/06/2016 (GURI n. 174 del 27/07/2016);
- b) per «Categoria», ai fini dell’individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico «ID Opere»;
- c) per «Classe e categoria» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all’articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nel prospetto di cui alla successiva lettera d);
- d) per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo «ID Opere»;

## **2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione**

Le prestazioni dovranno essere eseguite nei termini massimi di 105 giorni naturali e consecutivi, così suddivisi:

- Conferma analisi di rischio: 60 giorni naturali e consecutivi
- Progetto definitivo ed esecutivo: 45 giorni naturali e consecutivi

L’incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, ma, data l’urgenza, la consegna potrà avvenire anche in pendenza di contratto, ai sensi dell’art.32 comma 8 D.Lgs. n.50/2016.

Si fa presente che per l’esecuzione dell’incarico di cui all’oggetto, è disponibile il piano di caratterizzazione e gli esiti dell’analisi di rischio sito specifica, eseguiti nel marzo del 2011.

Per ogni giorno di ritardo per l’esecuzione dei servizi su indicati è prevista una penale pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale.

## **2.4. Operatori economici che possono partecipare**

### **2.4.1. Individuazione degli operatori economici che possono partecipare:**

- a) possono partecipare e presentare offerta gli operatori economici di cui all’articolo 46, c.1 lett. a), b), c), d), e), f) del decreto legislativo n.50 del 2016:
  - liberi professionisti singoli;
  - liberi professionisti associati ( cosiddetti “ studi associati” );
  - società di professionisti;
  - società di ingegneria;
  - prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
  - consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, di cui all’art. 24 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. ;
- b) gli operatori economici di cui alla precedente lettera a) possono altresì partecipare e presentare offerta in una delle seguenti forme di aggregazione tra gli stessi:
  - riuniti in raggruppamento temporaneo di operatori economici ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.;
  - aderenti ad un contratto di rete ai sensi dell’art. 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33/2009;

- riuniti in Gruppo Economico di interesse europeo (GEIE) costituito ai sensi del D.Lgs 240/1991;
- c) per operatore economico si intende una persona fisica o una persona giuridica che opera in autonomia sotto il profilo imprenditoriale e fiscale ( titolare di partita iva).

**2.4.2. Requisiti di idoneità all'esercizio delle professioni: (art. 83 del decreto legislativo n.50 del 2016)**

- a) nell'ambito degli operatori economici di cui all'articolo 2.4.1, devono essere presenti, e indicati nominativamente, i seguenti soggetti (professionisti persone fisiche) che firmeranno gli atti oggetto dell'appalto, corredando le indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche:
  - un architetto o un ingegnere per la progettazione;
  - un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri temporanei e mobili, ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
  - un geologo abilitato alla redazione della relazione geologica e alla supervisione degli aspetti geologici;
- b) è ammessa la coincidenza nello stesso soggetto (**persona fisica**) di una o più d'una delle figure professionali di cui alla precedente lettera a), se ammissibile in base all'ordinamento giuridico vigente;
- c) è ammessa la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabili di cui alla lettera a), ferme restando i limiti alle singole competenze professionali;
- d) tra i professionisti di cui alla lettera a) deve essere individuato il soggetto (professionista persona fisica) incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n.50 del 2016.

**2.5. Pagamenti**

Il pagamento dei lavori sarà effettuato in conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di contabilità e a seguito dei relativi importi trasferiti a questo ente dal soggetto finanziatore.

**2.6. Finanziamenti**

Completamente a carico della Regione con finanziamento in conto capitale a valere sulle risorse liberate per il Patto per lo sviluppo della Regione Calabria Delibera CIPE 26/2016 .

**CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Documentazione da introdurre direttamente nel plico di invio)**

**3.1. Documentazione amministrativa preliminare:** Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono le dichiarazioni e i documenti di cui ai seguenti articoli da 3.1.1 a 3.1.8.

**3.1.1. Dichiarazioni e altra documentazione:**

- a) domanda di partecipazione, sottoscritta dall'operatore economico, con imposta di bollo debitamente assolta ai sensi delle vigenti leggi; in caso di partecipazione in una delle forme di aggregazione di cui allo stesso articolo 2.4.1, lettera b), tutti i singoli operatori economici aggregati presentano la domanda oppure sottoscrivono una domanda unitaria;
- b) dichiarazioni relative alla forma di partecipazione tra quelle di cui all'articolo 2.4.1, lettera a), con la specificazione se trattasi di partecipazione in forma singola o in una delle forme di aggregazione di cui allo stesso articolo 2.4.1, lettera b);
- c) dichiarazioni che attestino la presenza nell'offerente dei soggetti (professionisti persone fisiche) richiesti all'articolo 2.4.2;
- d) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di

esclusione:

- il domicilio eletto per le comunicazioni;
  - l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
  - il numero di fax, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
- e) dichiarazione, ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva:
- limitatamente agli offerenti con dipendenti, con collaboratori soggetti a contribuzione INPS e a società di ingegneria con soci non iscritti alle casse professionali autonome, ai fini della acquisizione del DURC a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di esclusione: modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, indicazione:
  - del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato e del numero dei dipendenti;
  - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
  - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza.
  - limitatamente agli offerenti senza dipendenti, senza collaboratori soggetti a contribuzione INPS e a società di ingegneria senza soci soggetti a contribuzione INPS, dichiarazione di esenzione dall'obbligo di contribuzione INPS e INAIL corredata dalla relativa motivazione;
  - in tutti i casi: estremi di iscrizione alle Casse autonome di previdenza professionale di iscrizione dei singoli operatori economici e delle persone fisiche titolari di rappresentanza legale o di direzione tecnica, se professionisti.
- f) Dichiarazione di impegno a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, adeguata polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle prestazioni, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

### **3.1.2. Altre dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):**

- a) operatori economici la cui offerta o altra documentazione è sottoscritta da un procuratore o institore:**
- scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
- b) raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. 50/2016:**
- b.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
  - b.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - b.3) ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n.50 del 2016, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico raggruppato;
  - b.4) dichiarazioni degli operatori economici raggruppati o che intendono raggrupparsi, distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a:
    - situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all'articolo 3.2.1;

- possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3, alle condizioni di cui al successivo articolo 3.3.4;
- 
- c) **operatori economici aggregati in contratti di rete**, di cui all'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto-legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009:
  - c.1) atto pubblico o scrittura privata con i quali è stato stipulato il contratto di rete, oppure dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i medesimi contenuti dell'atto originale; la documentazione deve essere idonea all'accertamento della compatibilità tra le pattuizioni contrattuali tra gli operatori economici in rete e la partecipazione alla gara;
  - c.2) generalità dell'Organo comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, se abbia o meno il potere di rappresentanza e se abbia o meno soggettività giuridica, salvo che tali informazioni siano contenute nel predetto atto pubblico o nella predetta dichiarazione;
  - c.3) generalità degli operatori economici aderenti al Contratto di rete, limitatamente a quelli individuati ai fini dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni e, se diversi, anche a quelli che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3;
  - c.4) dichiarazioni degli operatori economici aderenti al Contratto di rete indicati ai fini dell'esecuzione delle prestazioni o che mettono in comune i requisiti di ordine speciale, distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a:
    - situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
    - possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3 alle condizioni di cui al successivo articolo 3.3.4;
- d) **consorzi stabili e consorzi di cooperative**: ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, e dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, i consorzi devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati; in questo secondo caso:
  - d.1) generalità degli operatori economici consorziati individuati ai fini dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni;
  - d.2) generalità degli operatori economici consorziati, se diversi da quelli di cui al punto sub. d.1), che mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3;
  - d.3) dichiarazioni degli operatori economici consorziati di cui ai punti sub. d.1) e sub. d.2), distintamente per ciascuno in relazione a quanto di propria pertinenza, relative a:
    - situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;
    - possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3;
- e) **offerenti che ricorrono all'avvalimento**: ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016:
  - e.1) dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui l'offerente è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l'individuazione dell'operatore economico ausiliario o degli operatori economici ausiliari;
  - e.2) dichiarazioni degli operatori economici ausiliari con le quali questi ultimi:
    - attestano il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità di cui all'articolo 3.2.1;

- si obbligano verso l'offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto i requisiti e le risorse necessarie di cui l'offerente è carente e di cui si avvale l'offerente medesimo, attestandone la disponibilità in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente, alle condizioni di cui all'articolo 3.3.6 e in conformità al contratto di avvalimento;
  - attestano di non partecipare alla gara in proprio, né in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essi facciano eventualmente parte in quanto offerenti raggruppati oltre che ausiliari;
  - attestano di non aver assunto il ruolo di ausiliario di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
- e.3) in originale o copia autentica, contratto di avvalimento con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire a quest'ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all'articolo 1325 del codice civile in analogia con l'articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l'offerente e l'operatore economico ausiliario.

### 3.1.3. Sopralluogo

- dichiarazione di avere direttamente o con delega a personale dipendente o collaboratore coordinato e continuativo, esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori per i quali sono affidati i servizi, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo offerto, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, la documentazione a base di gara adeguata e il corrispettivo nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto.
- attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui all'articolo 9.4.2, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui alla precedente lettera a); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d'ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante.

### 3.1.4. Subappalti e sub affidamenti

- l'affidamento in subappalto è precluso;
- ai sensi dell'articolo 105 del decreto legislativo n.50 del 2016, non è considerato subappalto l'affidamento di attività specialistiche a lavoratori autonomi.

### 3.1.5. Cauzione provvisoria (articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016): Cauzione provvisoria NON dovuta ai sensi dell'art.93, c.10 del D. Lgs n.50/2016

## 3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione

### 3.2.1. Situazione personale dell'operatore economico (articoli 45, 80 e 83, del d.lgs. n.50 del 2016)

Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell'articolo 6.1, attestanti le seguenti condizioni:

- 1) **requisiti di idoneità professionale** di cui all'articolo 83, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con l'identificazione dell'offerente e del relativo personale tecnico che intende impiegare nello svolgimento del servizio, con l'indicazione del rapporto giuridico intercorrente tra le persone fisiche indicate e l'offerente stesso, come segue:



- a) indicazione delle seguenti **persone fisiche**:
- il titolare dello studio se si tratta di **liberi professionisti singoli**;
  - tutti i professionisti associati se si tratta di **associazioni professionali di liberi professionisti**
  - tutti i professionisti soci se si tratta di **società di professionisti** (società di persone costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli appositi albi, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016);
  - **limitatamente alle società di ingegneria** (società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 50 del 2016):
  - i professionisti che sono anche amministratori muniti di potere di rappresentanza;
  - il direttore tecnico di cui all'articolo 254 del d.P.R. n. 207 del 2010;
  - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
  - limitatamente a società con meno di quattro soci: il socio unico, il socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento), in ogni caso persone fisiche;
- b) indicazione dei professionisti, diversi da quelli di cui al numero 1), lettera a), **limitatamente a** quelli che si intendono utilizzare nell'esecuzione dell'incarico, anche ai fini del possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 2.4.2, lettera a), indicando altresì se si tratta di:
- professionisti dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi o soci attivi o direttori tecnici di cui all'art.254 del DPR 207/2010;
  - professionisti consulenti con contratto su base annua, iscritti nei pertinenti Albi professionali, che abbiano fatturato nei confronti dell'offerente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA. Si precisa che a tale scopo non assumono rilievo i contratti atipici diversi da quelli di cui al primo periodo del presente punto sub. b.2);
  - indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini o Albi professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), ad eccezione degli amministratori muniti di potere di rappresentanza delle società di capitali che non siano professionisti;
  - offerenti in forma societaria (società di professionisti, società di ingegneria e società consortili): iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia; la dichiarazione deve essere completa del numero e della località di iscrizione, nonché delle generalità delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a);
- 2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione** di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 della stessa norma. I requisiti di cui all'art. 80, devono essere dichiarati e prodotti dai seguenti soggetti:
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
  - socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
  - soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
  - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, del direttore tecnico o del socio unico

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

- soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara/trasmisione lettera d'invito. L'esclusione non va disposta qualora l'impresa dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**3) assenza di partecipazione plurima**, ai sensi dell'art.48, comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:

- individualmente e in raggruppamento temporaneo,
- oppure in più di un raggruppamento temporaneo;
- individualmente o in raggruppamento temporaneo e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative per la quale il consorzio concorre;
- per cui non vi è un soggetto che fa parte di questo operatore economico che in una società di professionisti o una società di ingegneria concorrenti, svolga un ruolo di amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, tra quelli di cui all'articolo 254, comma 3, o all'articolo 255, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.
- Tale dichiarazione è assolta mediante compilazione dell'allegato Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto 2.;

**4) assenza di cause di incompatibilità o altre cause ostative alla partecipazione previste:**

- dall'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n.207 del 2010, ovvero che nessuno dei professionisti di cui al numero 1), lettera a) e b), ha svolto attività di supporto o tecnico-amministrativo alla stazione appaltante per l'intervento oggetto della gara, né direttamente né per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato;
- dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n.39 del 2013, ovvero che nessuno dei professionisti di cui al numero 1), lettera a), ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione appaltante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

### **3.2.2. Requisiti di ordine speciale**

- Capacità economica e finanziaria (art.83 comma 4; art.86 comma 5; allegato XVII - parte I del d.lgs. 50/2016). Il concorrente, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti, deve presentare alternativamente - come previsto dall'art. 86 comma 5 e dall'allegato XVII-Parte I del D.Lgs. n.50/2016 - la seguente documentazione:
  - dichiarazione concernente il fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art.3, lett. vvvv) del D.Lgs n.50/2016, per gli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, non inferiore a € **39.900,00**.
- Capacità tecniche e professionali (art.83 comma 6; art.86 comma 5; allegato XVII - parte II del d.lgs. 50/2016)

I concorrenti devono possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità.

Il concorrente, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti, deve presentare - come previsto dall'art. 86 comma 5 e dall'allegato XVII-Parte II del D.Lgs. n.50/2016 - la seguente documentazione:

- ELENCO DEI SERVIZI di ingegneria e di architettura effettuati dal concorrente. Il documento dovrà riportare i principali servizi, simili a quelli in oggetto, effettuati negli ultimi cinque anni (art.86 ed allegato XVII – parte II del D.Lgs n.50/2016).
- ELENCO/ELENCHI DEI SERVIZI di ingegneria e di architettura effettuati da ciascuno dei professionisti personalmente responsabili dell'incarico e del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art.24 comma 5 del D.Lgs n.50/2016. Il/I documento/i dovrà/dovranno riportare i principali servizi, simili a quelli in oggetto effettuati negli ultimi tre anni (art.86 ed allegato XVII – parte II del D.Lgs n.50/2016).
- CURRICULUM del concorrente. Il documento dovrà riportare anche l'indicazione dei titoli di studio e professionali dei dirigenti (art.86 e allegato XVII – parte II del D.Lgs n.50/2016), il possesso di abilitazioni professionali (in particolare le abilitazioni relative al coordinamento della sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008);
- CURRICULUM VITAE del/dei professionista/i personalmente responsabile/i dell'incarico e del professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il documento dovrà riportare anche l'indicazione dei titoli di studio e professionali (art.86 e allegato XVII – parte II del D.Lgs n.50/2016), il possesso di abilitazioni professionali (in particolare le abilitazioni relative al coordinamento della sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008);

### **3.3. Condizioni relative a talune tipologie di offerenti**

**3.3.1. Operatori economici stabiliti in paesi diversi dall'Italia:** Agli operatori economici stabiliti in un paese diverso dall'Italia (purché paese aderente all'Unione Europea, oppure paese firmatario dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del Commercio, o paese che, in base ad altre alle norme di diritto internazionali, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia, consente la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità), devono dichiarare, oltre al paese nel quale hanno sede, i requisiti di ordine speciale previsti dal D.Lgs. n.50 del 2016, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel rispettivo stato di appartenenza.

**3.3.2. Operatori economici costituiti in forma societaria** Se l'offerente è una società tra professionisti o una società di ingegneria costituita dopo il 19 dicembre 1998 (data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 1998, n.415), per un periodo di cinque anni dalla costituzione può documentare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3; anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, se si tratta di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente, se si tratta di società di capitali.

### **3.3.3. Operatori economici in concordato preventivo con continuità aziendale**

Ai sensi dell'articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n.267 del 1942, è ammesso l'operatore economico che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato nello stesso raggruppamento temporaneo sia assoggettato a procedura concorsuale e che l'operatore economico in concordato allegli:

- a) l'autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una

- dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;
- b) la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
  - c) la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell'articolo 89 del decreto legislativo n.50 del 2016, e che si impegna altresì a subentrare all'operatore economico offerente nel caso in cui questo fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione al contratto.

**3.3.4. Operatori economici raggruppati, in contratti di rete o GEIE:** Nei raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, del codice, i requisiti di cui all'articolo 3.2.2 e all'articolo 3.2.3, lettere b) e d), devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. In ogni caso:

- a) il mandatario o capogruppo deve possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno degli operatori economici mandanti;
- b) in ogni caso:
  - per requisiti posseduti si intendono quelli utilizzati per la partecipazione alla gara;
  - ai singoli mandanti non sono richiesti percentuali minime di possesso dei requisiti;
- c) il requisito del possesso del sistema di garanzia della qualità o delle prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità di cui al precedente articolo 3.2.4, può essere posseduto da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati.

Ai sensi rispettivamente dell'articolo 45, commi 1 e 2, e dell'articolo 48, comma 14, del decreto legislativo n.50 del 2016, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile e per quanto non diversamente disposto, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n.240 del 1991 o che hanno stipulato un contratto di rete.

**3.3.5. Consorzi stabili di società:** I consorzi stabili sono formati esclusivamente da società di professionisti e da società di ingegneria, anche in forma mista tra le stesse, composti da non meno di tre società consorziate che hanno operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura per un periodo di tempo non inferiore a 5 (cinque) anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto. Inoltre:

- a) ai sensi dell'articolo 256, comma 1, del d.P.R. n.207 del 2010, i consorzi stabili si qualificano attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara.

**3.3.6. Operatori economici che ricorrono all'avvalimento:** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n.50 del 2016, l'offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato operatore economico "ausiliario"), alle seguenti condizioni:

- l'avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all'articolo 3.2.3, come previsti dall'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016;

## CAPO 4 – OFFERTA

### 4.1. Offerta Tecnica (Peso complessivo 90)

#### (Documentazione della busta interna della «Offerta Tecnica»)

- a) La busta dell'Offerta Tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica,

costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione dei seguenti elementi:

1.	<p><b>Qualità della professionalità desunta da TRE servizi di ingegneria relativi a progetti analoghi prestati esclusivamente per committenti pubblici negli ultimi 10 (dieci) anni:</b></p> <p>Per ognuno dei tre progetti analoghi presentati – che il concorrente ritenga significativi, per contenuto, qualità e affidabilità progettuale – occorre indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la descrizione del lavoro;</li> <li>- il committente;</li> <li>- l'ubicazione;</li> <li>- il/i soggetto/i che ha/hanno svolto il servizio;</li> <li>- la natura del servizio svolto (relazione geologica e indagini geognostiche; progettazione preliminare; progettazione definitiva; progettazione esecutiva; direzione dei lavori; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione);</li> <li>- le date di inizio e di ultimazione dell'incarico;</li> <li>- l'importo del servizio, con la suddivisione in funzione dei codici identificativi "ID Opere" di cui all'articolo 2.2, lettera d);</li> <li>- i destinatari (pubblici o privati);</li> <li>- collaudo/certificato regolare esecuzione dell'opera;</li> <li>- documentazione grafica e, possibilmente, fotografica o di fotorendering.</li> </ul> <p>L'analogia degli interventi illustrati con l'intervento oggetto dell'affidamento è costituita dalla corrispondenza della parte alfabetica "P.03" dell'individuazione con la sigla alfanumerica "ID Opere" e dal grado di complessità "G" non inferiore a "0,85 per la categoria con riferimento al precedente articolo 2.2, lettera d).</p> <p>Al riguardo saranno valutati maggiormente la completezza dei servizi prestati analoghi a quelli oggetto del presente affidamento ed in particolare la progettazione definitiva e/o esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei lavori, la misura e contabilità e l'assistenza al collaudo.</p> <p>Le valutazioni sono effettuate distintamente per ciascuno dei progetti analoghi presentati.</p>	<p><b>peso 40</b></p>
2.	<p><b>Caratteristiche metodologiche, modalità di svolgimento delle prestazioni, oggetto del presente avviso:</b> una relazione che illustra le attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, il valore e i processi innovativi e i tipi di strumenti e di risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento alla strumentazione all'organizzazione del servizio, nonché per la redazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico di che trattasi.</p> <p>L'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come segue:</p>	<p><b>peso 50</b></p> <p>di cui:</p>
	2.a modalità di esecuzione e organizzazione del servizio di progettazione	10
	2.b interazione e integrazione con Stazione appaltante e con terzi	20
	2.c adeguatezza di processi, risorse umane e strumentali che si intendono utilizzare	5
	2.d modalità di espletamento del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	10
	2.e ulteriori servizi offerti alla Stazione Appaltante senza incremento di prezzo	5

- b) l'elemento di cui alla precedente lettera a), numero 1, può essere rappresentato mediante la presentazione di una relazione tecnica, da integrare eventualmente con elaborati grafici e, possibilmente, fotografica o di fotorendering in numero massimo di 3 (tre) schede in formato A3; è ammessa la combinazione tra i formati A4 e A3 nella sostanziale invarianza della la superficie complessiva delle schede;
- c) l'elemento di cui alla precedente lettera a), numero 2, è rappresentato da una o più relazioni per un totale massimo raccomandato di 10 (venti) cartelle in formato A4, con non più di 40 (quaranta) righe per facciata e con scrittura in corpo non inferiore a 10 (dieci) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi, con le seguenti precisazioni:
  - c.1) la relazione deve essere articolata in capitoli o parti distinte per ciascuno dei sub-elementi, in modo da consentirne una leggibilità e omogeneità con immediatezza;
  - c.2) per cartelle si intendono facciate occupate da forme scritte o grafiche;
  - c.3) non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alla relazione;
- d) note in merito alle formalità della documentazione:
  - d.1) le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
  - d.2) gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall'offerente;
  - d.3) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, deve essere sottoscritta con le modalità di cui ai precedenti punti d.1) e d.2), da tutti gli operatori economici raggruppati;
- e) dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica di cui all'articolo 4.2;
- f) l'Offerta Tecnica non può:
  - f.1) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione Appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
  - f.2) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
  - f.3) in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- g) all'**Offerta Tecnica** dell'aggiudicatario si applica la disciplina di cui all'articolo 7.5.2.

#### 4.2. Offerta Economica - (Documentazione della busta interna della «Offerta Economica - temporale»)

In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l'offerta

come descritti agli articoli seguenti.

#### **4.2.1. Offerta di prezzo – tempo ( totale 10 Punti), di cui:**

**Punti 5 – Offerta economica – percentuale di ribasso** su importo delle prestazioni poste a base di gara.

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara di cui all'articolo 2.1, assolta la competente imposta di bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- b) l'offerta è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'articolo 96, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n.50 del 2016, dell'incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell'offerta;
- c) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016:
  - c.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo;
  - c.2) deve contenere l'impegno alla costituzione o al conferimento di mandato, qualora non sia già stato presentato separatamente nell'ambito della documentazione amministrativa.

**Punti 5 – Offerta temporale – riduzione percentuale sul tempo di esecuzione** dei servizi.

L'offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sul tempo di esecuzione del servizio indicato. Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri, con le seguenti precisazioni:

- a) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento.

## **PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

### **CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n.50 del 2016 e ss.mm.ii.

#### **5.1. Valutazione della «Offerta Tecnica»**

##### **5.1.1. Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»**

La valutazione dell'**Offerta tecnica** è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n.50 del 2016, come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati all'**articolo 4.1** in base alla documentazione contenuta nella busta dell'**Offerta Tecnica** di cui al medesimo articolo 4.1. Gli aspetti delle **Offerte Tecniche** che non hanno attinenza con gli

elementi di valutazione di cui alla lettera a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco. In ogni caso la valutazione è basata sui seguenti criteri di preferenza, in relazione ai singoli elementi dell'**Offerta Tecnica**:

Ad ogni elemento di valutazione ciascun commissario appone un coefficiente di valore compreso tra 0 e 1, il risultato della media dei coefficienti assegnato da ciascun commissario di gara moltiplicata per il relativo sub-peso assegnato dal disciplinare per ogni elemento determinerà il punteggio attribuito al concorrente i-esimo in relazione a ciascun elemento. La sommatoria dei punteggi ottenuti nei vari sub-elementi determinerà il punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo.

- b) non è richiesto ai singoli elementi di valutazione il raggiungimento di un punteggio minimo.

#### **5.1.2. Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:**

- a) anche nel caso nessuna Offerta Tecnica ottenga come punteggio totale il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, non è effettuata alcuna riparametrazione, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull'autonomia dei singoli elementi di valutazione;
- b) sono ammesse tutte le Offerte Tecniche senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.

### **5.2. Valutazione dell'Offerta Economica e dell'offerta tempo»**

#### **5.2.1. Elemento Prezzo:**

- a) l'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori
- b) al ribasso percentuale sul prezzo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
  - è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
  - i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$$V_i = (R_i/R_{max})^{\alpha}$$

Dove:

**V<sub>i</sub>** = Coefficiente della prestazione dell'offerta prezzo, variabile tra 0 e 1

**R<sub>i</sub>** = ribasso offerto dal concorrente i-simo

**R<sub>max</sub>** = ribasso dell'offerta più conveniente

**α** = coefficiente di correzione pari a "0,2"

il punteggio prezzo per ogni singola offerta sarà calcolato moltiplicando il coefficiente della prestazione dell'offerta prezzo (**V<sub>i</sub>**) per **5** (massimo punteggio assegnabile).

#### **5.2.2. Elemento Tempo:**

- a) l'elemento tempo è costituito dalla riduzione percentuale sul tempo di esecuzione posto a base di gara;
- b) alla riduzione percentuale sul tempo:
- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
  - è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione



appaltante);

Il punteggio intermedio, sarà determinato attribuendo ad ogni giorno offerto in riduzione rispetto al tempo posto a base di gara (di cui al punto 1. del presente Disciplinare) 0,2 punti con un massimo di punti 5.

## CAPO 6 - FASE DI GARA

### 6.1. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno \_\_\_\_\_**, alle ore **\_\_\_\_\_** presso l'Ufficio Appalti del Comune di Castrovillari in piazza Municipio n°1- 87012 CASTROVILLARI e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico ed a mezzo PEC.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con congruo anticipo ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico ed a mezzo PEC.

Successivamente la Commissione di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, seconda parte del Codice, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, verrà effettuata la pubblicazione, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l'applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l'attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016.

Ai fini della sanatoria sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del

soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

## 6.2. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice.

## 6.3. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE B E C -VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi formulando una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche; a tale scopo:**

a) è applicata la seguente formula come segue:

dove:	$K_i = A_i + B_i$
<b>K<sub>i</sub></b>	è il punteggio in graduatoria dell' <b>Offerta Tecnica</b> in esame;
<b>A<sub>i</sub> e B<sub>i</sub></b>	sono i punteggi rispettivamente del primo e del secondo elemento di valutazione ottenuti

b) i coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale;

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e temporale, e, quindi, alla relativa valutazione.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di

valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 6.4. Si precisa che il calcolo della soglia di anomalia relativa all'offerta tecnica sarà effettuata sul punteggio effettivo conseguito dai concorrenti, prima di riportare ad uno la media più alta e di proporzionare a tale media massima le altre medie.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **6.4. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE**

### **7.1. Verbali**

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
- b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al punto 6.4, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 comma del d.lgs. 50/2016; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

## **7.2. Aggiudicazione provvisoria:**

- a) Ai sensi dell'art.32, comma 5 e del d.lgs. n.50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, comma 1 del d.lgs. 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- c) l'aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell'offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui all'articolo 6.4, oppure, in presenza di meno di 10 (dieci) offerte ammesse, all'offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi del punto 6.4;
- d) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- e) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
  - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
  - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI FINALI**

### **8.1 Controversie**

#### **8.1.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente**

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Calabria.

#### **8.1.2 Controversie in materia contrattuale**

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n.50 del 2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità

Giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

### **8.1.3 Supplente**

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n.50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n.159 del 2011:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

## **8.2 Altre disposizioni e informazioni**

### **8.2.1 Computo dei termini**

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

### **8.2.2 Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n.196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Castrovillari;
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n.196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n.196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n.7 del 2009 (G.U. n.13 del 18 gennaio 2010 – S.O. n.12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n.196 del 2003.

### **8.2.3 Accesso agli atti**

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n.50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo

l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;

c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

#### **8.2.4 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara**

Fanno parte integrante del presente avviso di gara e del successivo contratto d'appalto:

a) il decreto legislativo 50/2016;

b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 nelle parti non abrogate dall'art.217 d.lgs. n.50/2016;

c) il capitolato generale d'appalto, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.145.

#### **8.2.5 Riserva di aggiudicazione**

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;

b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n.50 del 2016.

**Il Responsabile del Procedimento**

**Geom. Francesco Bianchimani**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)